



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 181 DEL 14/11/2024

**OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO
REGOLAMENTATO DA LANterne SEMAFORICHE O MOVIERI IN VIA PER
PORTOFERRAIO A MARINA DI CAMPO DALLE ORE 08:00 DI LUNEDI' 18
NOVEMBRE 2024 FINO ALLE ORE 23:59 DI MARTEDI' 19 NOVEMBRE 2024 PER
RIPRISTINO MANTO STRADALE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTA la richiesta, pervenuta tramite mail il 14/11/2024 da parte del Sig. Salvini Paolo & Fabrizio snc , titolare di omonima ditta, di emissione di apposita ordinanza di istituzione di senso unico alternato in Via Per Portoferraio nei pressi dell'intersezione con Via San Mamiliano per permettere lavori di ripristino cedimento di un chiusino dalle ore 08:00 del 18 Novembre 2024;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di consentire i suddetti lavori e di disciplinare la circolazione nella zona interessata, al fine di salvaguardare la sicurezza dei veicoli e dei pedoni;

VISTO l'art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 24 del 29/09/2022, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

ORDINA

ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA LANTERNE SEMAFORICHE O MOVIERI IN VIA PER PORTOFERRAIO, NEI PRESSI DEL NUMERO CIVICO 388, DALLE ORE 08:00 DI LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024 ALLE ORE 23:59 DI MARTEDI' 19 NOVEMBRE 2024

La ditta che si occuperà dei lavori di cui sopra, dovrà garantire il posizionamento della idonea ed esaustiva segnaletica, nonché adottare tutte le altre cautele richieste, previste dal Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al fine di garantire la sicurezza alle persone e ai veicoli, sia di giorno che di notte. In ogni caso, dovrà essere garantito l'immediato sgombrò dell'area o, comunque, il posizionamento di attrezzature che consentirebbero il passaggio dei mezzi di soccorso, in sicurezza. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea utilizzata e ripristinati i segnali permanenti eventualmente coperti, con cui la detta segnaletica temporanea utilizzata fosse in contrasto, infine, dovranno essere ripristinate le normali condizioni relative alla circolazione stradale e pedonale. In caso di violazioni delle dette prescrizioni troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 21 del Nuovo codice della Strada. Per i trasgressori ai divieti imposti con la presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del nuovo Codice della strada. Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Campo Nell'Elba. La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)